



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 173

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cavinato, Bet, Cecchetto, Zecchinato, Piccinini, Venturini e Bozza

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 dicembre 2022.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”

Relazione:

La Regione del Veneto con la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, definisce il quadro normativo regionale riguardante il commercio su aree pubbliche, sia itinerante che con posteggio, in conformità alla disciplina nazionale predisposta in via principale dal decreto legislativo 31 marzo 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Con riferimento alle attività commerciali su suolo pubblico, rilevante importanza assume altresì il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in quanto su di esso ricade la regolamentazione del procedimento amministrativo vigente per l’esercizio di tali attività. In particolare è proprio la tabella A in allegato al sopracitato decreto, a prevedere il regime amministrativo dell’autorizzazione per l’avvio del commercio in area pubblica con posteggio e itinerante, sebbene attratto alla competenza legislativa regionale.

Infatti con questo progetto di legge, considerando la possibilità per le regioni di poter determinare livelli ulteriori di semplificazione ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 222/2016, nonché la recente evoluzione della normativa statale di settore, diretta ad una sburocratizzazione ovverosia allo snellimento del procedimento amministrativo anche per l’esercizio delle attività commerciali, si intende intervenire specificatamente allo scopo di introdurre nell’ordinamento regionale l’istituto della SCIA per l’avvio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche. Detto altrimenti, l’attuale regime giuridico che ad oggi prevede il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del comune in cui si intende esercitare l’attività, verrebbe sostituito dalla possibilità di dare inizio all’attività medesima con il solo invio della SCIA. Ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, la segnalazione certificata di inizio attività consentirebbe all’interessato di partire immediatamente con l’esercizio commerciale, senza attendere autorizzazione alcuna da parte dell’ente locale, lasciando comunque a quest’ultimo l’onere di effettuare i necessari controlli entro le tempistiche previste dalla legge.

Pertanto una siffatta modifica alla legge regionale vigente, seppur non pregiudicando i controlli dell’amministrazione competente per la verifica dei requisiti, permetterebbe di ridurre drasticamente i tempi di avvio delle attività commerciali, semplificando gli adempimenti burocratici quantomeno per le attività commerciali svolte in forma itinerante. Inoltre, nel progetto di legge in discussione l’invio della SCIA viene altresì associato al contestuale invio della Comunicazione Unica, al fine di soddisfare tutti gli oneri necessari all’avviamento dell’impresa per il tramite di un solo polo telematico.

Per tutti questi motivi, il progetto di legge in esame con la previsione di cinque distinti articoli di modifica alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, dispone di adeguare e sistematizzare l’intero assetto normativo della legge regionale oggetto di novellazione e quindi l’ordinamento regionale tutto, sostituendo e riformulando le sole disposizioni inerenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Corredano a conclusione del progetto di legge gli articoli 6, 7 e 8, i quali riguardano rispettivamente la norma di prima applicazione, l’invarianza della spesa e l’entrata in vigore.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono abrogate le seguenti parole: “*ed in forma itinerante*”.

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.**

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività, contestualmente all'invio allo Sportello Unico Attività Produttive della Comunicazione Unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, così come convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con le modalità di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.”;

c) al comma 2 la parola “*autorizzazione*” è sostituita dalla seguente:
“*abilitazione*”;

d) al comma 4 quater le parole “al comune che ha in carico l'autorizzazione”, sono sostituite dalle seguenti: “allo stesso comune in cui è esercitata l'attività”.

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.**

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole “ai fini del rilascio delle autorizzazioni”, sono aggiunte le seguenti: “e nell'ambito dei controlli sulle SCIA”;

b) al comma 4 dopo le parole “*Le imprese*”, sono aggiunte le seguenti: “*che presentano la SCIA oppure*”;

c) al comma 5 dopo le parole “*dell'autorizzazione*”, sono aggiunte le seguenti: “*o di presentazione della SCIA*”.

**Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.**

1. All'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è modificata come segue:

“Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo.”;

b) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:

“1 quinquies. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 3, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione decorsi centottanta giorni, il titolo abilitativo decade.”;

c) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. All’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Subingresso dei titoli abilitativi.”;

b) alla lettera b) del comma 3, le parole “, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: *“di commercio su aree pubbliche in forma itinerante”;*

c) al comma 5 la parola *“autorizzazione”* è sostituita dalla seguente: *“abilitazione”*.

Art. 6 - Norma di prima applicazione.

1. Le autorizzazioni all’esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità ed efficacia.

Art. 7 - Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".....	3
Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".....	3
Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".....	3
Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".....	4
Art. 6 - Norma di prima applicazione.	4
Art. 7 - Invarianza della spesa.	4
Art. 8 - Entrata in vigore.	4